

Gazzetta ufficiale

C 262

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
6 settembre 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 262/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6308 — VFC/Timberland) ⁽¹⁾	1
2011/C 262/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6336 — Walter Frey Holding/Mitsubishi Motors Corporation) ⁽¹⁾	1
2011/C 262/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6292 — Securitas/Niscayah Group) ⁽¹⁾	2

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2011/C 262/04	Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio — Aprile, maggio, giugno e luglio 2011 (settore sociale)	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione europea

2011/C 262/05 Tassi di cambio dell'euro 5

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2011/C 262/06 Decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾ 6

2011/C 262/07 Applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Costi medi 2006-2009 8

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 262/08 Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽²⁾ 11

2011/C 262/09 Elenco delle agenzie di rating del credito registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito 12

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 262/10 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries) ⁽²⁾ 13

2011/C 262/11 Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6337 — CITIC Dicastal Wheel Manufacturing/KSM Castings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽²⁾ 14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera
⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6308 — VFC/Timberland)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 262/01)

In data 29 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6308. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6336 — Walter Frey Holding/Mitsubishi Motors Corporation)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 262/02)

In data 29 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6336. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6292 — Securitas/Niscayah Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 262/03)

In data 2 agosto 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6292. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio
Aprile, maggio, giugno e luglio 2011 (settore sociale)
 (2011/C 262/04)

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Dimissioni/Nomina	Membro titolare/ supplente/	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	19.10.2015	C 290 del 27.10.2010	Sig.ra Etela KISSOVÁ	Dimissioni	Supplente	Governo	Repubblica slovacca	Sig.ra Martina MLYNÁRIKOVÁ	Ministry of Health of the Slovak Republic	16.6.2011
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	28.2.2013	L 45 del 20.2.2010	Sig. Kevin ENRIGHT	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Irlanda	Sig. Carl ANDERS	Irish Business and Employers Confederation	16.6.2011
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	28.2.2013	L 45 del 20.2.2010	—	Nomina	Supplente	Datori di lavoro	Irlanda	Sig. Kevin ENRIGHT	Ivy Lodge	16.6.2011
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	28.2.2013	L 45 del 20.2.2010	Sig.ra Mária GROSZMANN	Dimissioni	Supplente	Governo	Ungheria	Sig.ra Éva GRÓNAI	Hungarian Institute of Occupational Health	12.7.2011

Comitato	Scadenza del mandato	Pubblicazione nella GU	Persona sostituita	Dimissioni/Nomina	Membro titolare/ supplente/	Categoria	Paese	Persona nominata	Appartenenza	Data della decisione del Consiglio
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	28.2.2013	L 45 del 20.2.2010	Sig. András BÉKÉS	Dimissioni	Titolare	Governo	Ungheria	Sig. József BAKOS	Hungarian Labour Inspectorate	12.7.2011
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	28.2.2013	L 45 del 20.2.2010	Sig.ra H.E.M. SEERDEN	Dimissioni	Titolare	Governo	Paesi Bassi	Sig. R. GANS	Ministry of Social Affairs and Employment	18.7.2011
Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	31.5.2013	C 137 del 27.5.2010	Sig.ra Enriqueta CHICANO JÁVEGA	Dimissioni	Titolare	Governo	Spagna	Sig.ra Ana GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Concejal del Ayuntamiento de Gijón	18.7.2011
Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere	31.5.2013	C 137 del 27.5.2010	Sig.ra Cecilia PAYNO DE ORIVE	Dimissioni	Supplente	Governo	Spagna	Sig.ra Mercedes Alicia FERNÁNDEZ PÉREZ	Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad	18.7.2011
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	30.11.2013	C 322 del 27.11.2010	Sig.ra Martina KAJÁNKOVÁ	Dimissioni	Supplente	Governo	Repubblica ceca	Sig.ra Petra MURYCOVÁ	Ministry of Labour and Social Affairs	16.6.2011
Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	30.11.2013	C 322 del 27.11.2010	Sig.ra Linda ROMELE	Dimissioni	Supplente	Datori di lavoro	Lettonia	Sig. Janis KAJAKS	Free Trade Union Confederation of Latvia LBAS	18.7.2011
Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	7.11.2013	C 322 del 27.11.2010	Sig.ra H.E.M. SEERDEN	Dimissioni	Titolare	Governo	Paesi Bassi	Sig. R. GANS	Ministry of Social Affairs and Employment	18.7.2011

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 settembre 2011

(2011/C 262/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4126	AUD	dollari australiani	1,3371
JPY	yen giapponesi	108,56	CAD	dollari canadesi	1,3968
DKK	corone danesi	7,4490	HKD	dollari di Hong Kong	11,0049
GBP	sterline inglesi	0,87510	NZD	dollari neozelandesi	1,6880
SEK	corone svedesi	9,0975	SGD	dollari di Singapore	1,7047
CHF	franchi svizzeri	1,1111	KRW	won sudcoreani	1 510,33
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,0409
NOK	corone norvegesi	7,6725	CNY	renminbi Yuan cinese	9,0202
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4960
CZK	corone ceche	24,462	IDR	rupia indonesiana	12 060,21
HUF	forini ungheresi	277,62	MYR	ringgit malese	4,2117
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	59,655
LVL	lats lettoni	0,7093	RUB	rublo russo	41,5894
PLN	zloty polacchi	4,2056	THB	baht thailandese	42,279
RON	leu rumeni	4,2473	BRL	real brasiliano	2,3347
TRY	lire turche	2,4890	MXN	peso messicano	17,7249
			INR	rupia indiana	64,9770

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE**DECISIONE N. S8****del 15 giugno 2011****relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)**

(2011/C 262/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾ in base al quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾,

visto l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

deliberando secondo le modalità stabilite dall'articolo 71, paragrafo 2, seconda parte, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 rappresenta una clausola di salvaguardia da applicarsi nel periodo che segue immediatamente il momento del cambiamento della legislazione applicabile in relazione alla persona interessata.
- (2) Detto articolo si applica allorché una persona potrebbe perdere il proprio diritto a prestazioni in natura rispondenti ai suoi bisogni personali specifici e che sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate a causa di una modifica della legislazione applicabile.

- (3) Tale perdita potrebbe essere considerata sproporzionata tenendo conto del carattere della prestazione e della situazione sanitaria della persona interessata;

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le protesi, i grandi apparecchi e le altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 costituiscono prestazioni che:

- rispondono a bisogni personali specifici e
- sono in via di erogazione o sono state concesse ma non ancora erogate e
- sono definite o/e trattate in quanto tali dallo Stato membro nell'ambito della cui legislazione la persona era assicurata prima di diventare assicurata in forza della legislazione di un altro Stato membro.

Nell'allegato alla presente decisione si riporta un elenco non esaustivo delle prestazioni che, se soddisfano i criteri di cui sopra, devono essere trattate in quanto tali.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data della pubblicazione.

La Presidente della Commissione amministrativa
Éva GELLÉRNÉ LUKÁCS

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (Corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Protesi

- a) protesi ortopediche;
- b) ausili visivi quali ad esempio le protesi oculari;
- c) protesi dentali (fisse e amovibili).

Grandi apparecchi

- d) sedie a rotelle, ortesi, calzature e altri ausili per spostarsi, stare in posizione eretta e seduta;
- e) lenti a contatto, lenti d'ingrandimento e occhiali telescopici
- f) ausili per l'udito e per la parola;
- g) nebulizzatori;
- h) otturatori da usarsi nel cavo orale;
- i) apparecchi per ortodonzia.

Altre prestazioni in natura di notevole importanza

- j) cure ospedaliere specialistiche;
 - k) cure in un sanatorio;
 - l) riabilitazione terapeutica;
 - m) mezzi diagnostici complementari;
 - n) qualsiasi sovvenzione concessa a copertura parziale dei costi delle prestazioni di cui sopra.
-

Applicazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Costi medi 2006-2009

(2011/C 262/07)

I costi medi annuali non tengono conto della riduzione del 20 % prevista dall'articolo 94, paragrafo 2, e dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio ⁽¹⁾.

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾ saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuali	Mensili netti
Polonia (<i>pro capite</i>)	754,05 PLN	50,27 PLN
— Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni		
— Titolari di pensioni o di rendite di età inferiore a 65 anni		
— Familiari di titolari di pensioni o di rendite di età inferiore a 65 anni		

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 a titolo degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (**solo pro capite** dal 2002):

	Annuali	Mensili netti
Polonia (<i>pro capite</i>)	2 297,55 PLN	153,17 PLN
— Familiari di lavoratori di 65 anni e più		
— Pensionati di 65 anni e più		
— Familiari di pensionati di 65 anni e più		

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2008

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuali	Mensili netti
Cipro	796,01 EUR	53,07 EUR
Svezia	16 255,07 SEK	1 083,67 SEK

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2008 a titolo degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (**solo pro capite** dal 2002):

⁽¹⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

	Annuali	Mensili netti
Cipro	1 017,55 EUR	67,84 EUR
Svezia	45 642,55 SEK	3 042,84 SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2009

I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2009 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	Annuali	Mensili netti
Belgio	1 687,88 EUR	112,53 EUR
Germania (<i>pro capite</i> — per familiare di un lavoratore)	1 291,47 EUR	86,10 EUR
Lituania (<i>pro capite</i>)	985,81 LTL	65,72 LTL
— Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni		
— Pensionati di età inferiore a 65 anni		
— Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni		
Paesi Bassi (<i>pro capite</i>)	2 143,29 EUR	142,89 EUR
— Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età		
— Pensionati di età inferiore a 65 anni		
— Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni		
Finlandia (<i>pro capite</i>)	1 314,56 EUR	87,64 EUR
— Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età		
— Pensionati di età inferiore a 65 anni		
— Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni		
Svezia	16 962,48 SEK	1 130,83 SEK

II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2009 a titolo degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (**solo pro capite** dal 2002):

	Annuali	Mensili netti
Belgio	5 370,12 EUR	358,01 EUR
Germania	5 069,03 EUR	337,94 EUR
Lituania (<i>pro capite</i>)	2 652,17 LTL	176,81 LTL
— Familiari di lavoratori di 65 anni e più		
— Pensionati di 65 anni e più		
— Familiari di pensionati di 65 anni e più		

	Annuali	Mensili netti
Paesi Bassi (<i>pro capite</i>)	9 513,80 EUR	634,25 EUR
— Pensionati di 65 anni e più		
— Familiari di pensionati di 65 anni e più		
Finlandia (<i>pro capite</i>)	4 914,25 EUR	327,62 EUR
— Pensionati di 65 anni e più		
— Familiari di pensionati di 65 anni e più		
Svezia	46 803,45 SEK	3 120,23 SEK

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 262/08)

Aiuto n.: SA.33012 (11/XF)

Stato membro: Irlanda

Regione/Autorità che concede l'aiuto: An Bord Iascaigh Mhara.

Titolo del regime di aiuto/Nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: Special Assistance for Young Fishermen Scheme

Base giuridica: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 200 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: concessione di un aiuto pari al 15 % dei costi di acquisto o di un importo massimo di 50 000 EUR se il primo valore è superiore.

Data di entrata in vigore: 1° giugno 2011.

Durata del regime o dell'aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare:

— nell'ambito del regime: l'aiuto sarà erogato fino al 30 giugno 2015

Obiettivo dell'aiuto:

Il regime prevede un aiuto speciale a favore dei giovani pescatori che intendono avviare un'attività in tale settore. I giovani pescatori aventi un'età inferiore a 40 anni (al momento della

domanda) che non hanno mai in precedenza posseduto un peschereccio, in tutto o in parte, e acquisiscono per la prima volta una nave usata per la pesca del pesce bianco.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): articolo 10

Attività interessata: Favorire l'ingresso nel settore della pesca di giovani che iniziano tale attività.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

An Bord Iascaigh Mhara
PO Box 12
Crofton Road
Dún Laoghaire
Co. Dublin
IRELAND

Sito internet sul quale è possibile consultare il testo integrale del regime di aiuto o i criteri e le condizioni in base ai quali è concesso un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuto:

http://www.bim.ie/media/bim/BIM_Fisheries_Special_Assistance_for_Young_Fishermen_Scheme%20.pdf

Giustificazione: indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti dello Stato anziché un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: il finanziamento concesso all'Irlanda dal Fondo europeo per la pesca era destinato inizialmente ad altre misure, in particolare allo smantellamento della flotta peschereccia, ai sistemi di pesca rispettosi dell'ambiente, alla gestione costiera della pesca e all'Asse 4 (sviluppo delle comunità costiere).

Elenco delle agenzie di rating del credito registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito

(2011/C 262/09)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, modificato dal regolamento (UE) n. 513/2011, dell'11 maggio 2011, le agenzie di rating del credito sono persone giuridiche tra le cui attività rientra l'emissione di rating del credito su base professionale. Le agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione devono presentare domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Fino al 1° luglio 2011 la procedura di registrazione delle domande presentate prima del 7 settembre 2010 spetta alle autorità competenti degli Stati membri. A decorrere dal 1° luglio 2011 la decisione sulle domande spetterà all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La registrazione viene concessa se sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dal regolamento in questione. La registrazione è valida per tutto il territorio dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'elenco delle agenzie di rating del credito registrate. Anche le agenzie di rating del credito stabilite in un paese terzo certificate ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento devono essere inserite nell'elenco.

La registrazione/certificazione ai sensi del predetto regolamento non comporta automaticamente il riconoscimento come agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») ai sensi dell'allegato VI, parte 2, della direttiva 2006/48/CE.

Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2011

Nome dell'Agenzia	Paese di stabilimento	Autorità di registrazione competente nello Stato membro d'origine	Status	Data di entrata in vigore
Euler Hermes Rating GmbH	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	16.11.2010
Japan Credit Rating Agency Ltd	Giappone	Autorité des Marchés Financiers (AMF)	Certificata	6.1.2011
Feri EuroRating Services AG	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	14.4.2011
Bulgarian Credit Rating Agency AD	Bulgaria	Financial Supervision Commission (FSC)	Registrata	6.4.2011
Creditreform Rating AG	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	18.5.2011
PSR Rating GmbH	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	24.5.2011
ICAP Group SA	Grecia	Hellenic Capital Market Commission (HCMC)	Registrata	7.7.2011
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	28.7.2011
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH	Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	Registrata	16.8.2011

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim
Agan Industries)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 262/10)

1. In data 29 agosto 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa China National Agrochemical Corporation («CNAC», Cina), appartenente a China National Chemical Corporation («ChemChina», impresa controllata al 100 % dal governo centrale cinese), e Koor Industries («Koor», Israele), appartenente a IDB Group, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Makhteshim Agan Industries Ltd. («MAI», Israele) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CNAC: fabbricazione e vendita di principi attivi e prodotti formulati utilizzati per prodotti fitosanitari,
- Koor: investimenti in settori quali comunicazione, finanze e assicurazioni, industria pesante e trasporti, vendita al dettaglio, proprietà immobiliari e tecnologia,
- MAI: fabbricazione e distribuzione di prodotti fitosanitari di marca, non brevettati e prodotti fitosanitari non agricoli.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6337 — CITIC Dicastal Wheel Manufacturing/KSM Castings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/C 262/11)

1. In data 26 agosto 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa CITIC Dicastal Wheel Manufacturing («Dicastal», Cina) una controllata al 100 % del CITIC Group («CITIC Group», Cina) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa KSM Castings Verwaltungsgesellschaft mbH e di KSM Castings Holding GmbH (collettivamente «KSM», Germania) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CITIC Group: servizi finanziari, proprietà immobiliari, infrastrutture civili, ingegneria, esternalizzazioni, energia e risorse, manifatturiero, tecnologia dell'informazione, commercio e servizi,
- KSM: sviluppo, produzione e vendita di metalli (leggeri, principalmente alluminio) fusi e lavorati, specializzata in gruppi propulsori, elementi di carrozzeria e parti di telaio essenziali per la sicurezza.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6337 — CITIC Dicastal Wheel Manufacturing/KSM Castings, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

